

R A P P O R T O

della Commissione della Legislazione sul messaggio 28 aprile 1961
concernente il ricorso dei signori Tamagni, Giubiasco, contro la
pubblica utilità della costruzione di un nuovo centro scolastico
a Giubiasco

(del 26 giugno 1961)

Il Municipio di Giubiasco ha chiesto e ottenuto dal Consiglio di Stato, con risoluzione 17 marzo 1961, la pubblica utilità per la costruzione di un nuovo centro scolastico e la relativa espropriazione: tale risoluzione respingeva, con ampia motivazione, i ricorsi introdotti, in quella sede, dai signori Tamagni e dalla signora Maria Bonzanigo-Pedroli.

Contro la risoluzione del Consiglio di Stato hanno inoltrato ricorso unicamente i signori Tamagni, proprietari di terreni aventi un'estensione di mq. 16300, dei quali è prevista l'espropriazione integrale.

I ricorrenti, pur non contestando la pubblica utilità dell'opera come tale, ritengono che nella fattispecie entrino in conflitto due contrastanti interessi pubblici: quello della scuola e quello dell'agricoltura: essi ritengono infatti che, per la realizzazione di un'opera scolastica, non si possa e non si debba annientare un'azienda agricola vitale quale la loro.

Pertanto essi chiedono che la conferma della pubblica utilità sia subordinata alla condizione che il Comune di Giubiasco realizzi l'opera senza toccare o perlomeno senza espropriare in modo sostanziale la loro proprietà.

Con allegato 12 aprile 1961, il Municipio di Giubiasco osserva che l'interesse scolastico, quale interesse collettivo, debba prevalere su quello dei ricorrenti, che è essenzialmente un interesse privato: peraltro, la azienda agricola dei ricorrenti non sarebbe situata nell'apposita zona che il Comune di Giubiasco ha riservato per l'agricoltura a sud del fiume Morobbia sul piano di Magadino: d'altra parte, data la superficie dell'azienda e considerate anche le espropriazioni già previste per opere stradali in quella regione, l'azienda agricola non sarebbe da classificarsi tra quelle vitali: infine, con l'indennità che percepiranno per il terreno, i ricorrenti, che già possiedono altri fondi in territorio di Sant'Antonio, verrebbero messi in grado di dotarsi di una nuova azienda agricola ben più

vitale e redditizia dell'attuale.

Determinanti sarebbero però, a mente del Comune, le ragioni di edilizia scolastica che hanno portato a scegliere, per l'ubicazione della nuova opera, i terreni di proprietà dei ricorrenti: la soluzione adottata, infatti, permetterebbe ai bambini di Pedevilla e di Palasio di frequentare la progettata "Casa dei bambini" con una distanza da percorrere adeguata: essa permetterebbe anche agli allievi di Pedevilla di frequentare la nuova scuola, in seguito alla prevista abolizione della scuola di Pedevilla, senza dover percorrere un tratto di strada eccessivo, e attraverso strade secondarie, fuori dal grande traffico e pericolo.

Adottando invece le soluzioni proposte dai ricorrenti, il centro scolastico verrebbe ad essere diviso in due da una progettata strada: inoltre, si verrebbe a situare il complesso a una distanza eccessiva dalla frazione di Pedevilla.

Il Consiglio di Stato, che con risoluzione 28 aprile 1961 ha accolto la domanda di concessione di effetto sospensivo, propone nel messaggio in esame di respingere il ricorso e di confermare la pubblica utilità, ritenendo che, dal profilo della pubblica utilità, "non risulta che la soluzione proposta dai ricorrenti sia preferibile a quella prevista dal Comune".

Ora, il Gran Consiglio è chiamato a decidere quale istanza di ricorso a norma dell'art. 21 della legge di espropriazione 16 gennaio 1940.

Del profilo umano, la Commissione non può che far proprie le considerazioni formulate nella decisione 17 marzo 1961 del Consiglio di Stato e ribadite nel messaggio:

" Il Dipartimento di giustizia, incaricato dell'istruzione del procedimento, si è persuaso che i ricorrenti sono davvero persone attaccate alla terra ed all'agricoltura; riconosce che ai ricorrenti non importa tanto ottenere un indennizzo rilevante, quanto poter continuare nella propria attività, che sempre hanno esercitato; riconosce che un tale atteggiamento ha diritto al rispetto, particolarmente oggi, dove la speculazione sui terreni è diffusa tanto presso i possibili acquirenti, quanto presso i proprietari di immobili. Il Dipartimento si è pure reso conto della gravosità che dal lato umano comporta l'espropriazione in esame: infatti i ricorrenti devono abbandonare definitivamente quei terreni che sono stati da sempre la base della loro attività.....Vi si aggiunge il fatto che due membri della famiglia sono ottantenni, ciò che rende il distacco particolarmente doloroso. "

Tuttavia, la particolare situazione dei ricorrenti, che ben merita considerazione dal lato umano, non vale a togliere, dal profilo giuridico e

amministrativo, la pubblica utilità dell'opera: ogni opera nell'interesse pubblico, in quanto realizzata attraverso l'espropriazione, va a detrimento di interessi privati certamente meritevoli di rispetto e degni di protezione: questi interessi privati, fossero anche i più degni, devono cedere il passo al superiore interesse della collettività.

Ciò vale a maggior ragione nel caso nostro, dove l'ubicazione non è stata scelta a caso, ma per serie e ponderate considerazioni di edilizia scolastica, che devono venir condivise.

L'interesse agricolo, sostenuto dai ricorrenti, non può venir considerato alla stregua di un interesse pubblico: soprattutto in un Comune che ha già qualificato una zona destinata prevalentemente all'agricoltura, è difficile qualificare di interesse collettivo quello di mantenere la destinazione agricola di un terreno al di fuori della zona a ciò destinata.

Ma se anche, come non è il caso, l'interesse al mantenimento della azienda agricola dovesse, per determinate ragioni che nella fattispecie non sembrano date, assurgere ad interesse pubblico e collettivo, varrebbero pur sempre le considerazioni che il Consiglio di Stato ha posto alla base della sua decisione 23.12.1958, No. 5661, dove ha affermato:

" La coesistenza di una pluralità di interessi pubblici meritevoli di protezione non rappresenta ancora un serio ostacolo per la dichiarazione della pubblica utilità. Una tale situazione impone una scelta confacente, un giudizio fondato su obiettivi criteri di prevalenza degli interessi pubblici collidenti."

Ora, evidentemente, l'interesse del Comune ad avere un centro scolastico in ubicazione adeguata prevale su quello dei ricorrenti alla conservazione della propria azienda agricola: anche se essi sono molto affezionati ai terreni sui quali hanno lavorato a lungo e trascorso buona parte della loro vita, devono pur comprendere che è più facile trovare altri terreni idonei all'agricoltura, per la scelta dei quali le esigenze sono assai meno specifiche e precise, che non terreni da destinarsi ad un centro scolastico che possa scerviro adeguatamente, con accesso attraverso strade di poco traffico, sia la frazione di Pedevilla che la frazione del Palasio.

Pertanto, l'interesse ad avere, in quei luoghi un'azienda agricola deve cedere di fronte al prevalente interesse che fa considerare quei luoghi come particolarmente idonei per la creazione di un centro scolastico.

I ricorrenti devono quindi convincersi che l'espropriazione è giustificata: nel loro comprensibile dolore al momento di dover lasciare la terra, essi possono trovare conforto nel fatto che il loro sacrificio è fatto nell'interesse comune, e che la terra da loro lavorata accoglierà la nostra gioventù e sarà adibita ad una delle funzioni più elevate e più nobili.

per questi motivi:

si invita il Gran Consiglio a risolvere:

1. E dichiarata la pubblica utilità per la costruzione del nuovo centro scolastico di Giubiasco.
2. E respinto il ricorso dei signori Antonio Tamagni, fu Giacomo, Giubiasco, e Maria Tamagni ved. fu Celeste e figli Angelo, Delfina e Isolina, Giubiasco.
3. I lavori e l'espropriazione dovranno essere iniziati entro il 30 settembre 1961, e terminati entro il 30 settembre 1963.
I lavori sulla parte di terreno destinata ai bisogni futuri della scuola devono iniziare il 30 settembre 1966 e terminare il 30 settembre 1969.

Per la Commissione della Legislazione:

Masoni, relatore

Barchi P.F. - Bianchi - Lafranchi - Maino -
Snider